

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXLI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI SABATO 9 MARZO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

| | PAG. |
|---|------|
| Comunicazioni del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 1773 |
| Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| TERRANOVA CORRADO: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 (3567) | 1774 |
| PRESIDENTE | 1774 |
| Disegno di legge (Approvazione): | |
| Integrazione del conferimento statale al Fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4970) | 1776 |
| PRESIDENTE | 1776 |
| Proposta di legge (Votazione segreta): | |
| USVARDI ed altri: Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi (Urgenza) (4866) | 1776 |
| PRESIDENTE | 1776 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 1776 |

La seduta comincia alle 9,30.

VIZZINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti nn. 4866, 4970 e 3567 i deputati Carrocci, Grezzi Luigi, Lenti, Mariconda, Marzotto, Napolitano Francesco, Quaranta, Russo Vincenzo, Tripodi e Trombetta sono sostituiti dai deputati: Nannuzzi, Beragnoli, Borsari, Todros, La Spada, Terranova Corrado, Brandi, Simonacci, Guarra e Basile Guido.

Comunico inoltre che la votazione segreta svolta nel corso della seduta di ieri sul provvedimento n. 4866 non è da ritenersi valida in quanto è risultato mancante il numero legale.

È quindi necessario riproporre oggi la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge: Usvardi ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi » (4866), e del disegno di legge: « Integrazione del conferimento statale al Fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4970).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 9 MARZO 1968

Per quanto attiene alla proposta di legge d'iniziativa del deputato Terranova Corrado: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 » n. 3567 è da ritenersi altresì non valida anche la votazione degli articoli dal momento che la mancanza del numero legale si è verificata nel corso della votazione, ad urne aperte, sul provvedimento n. 4866 e ciò in concomitanza con la votazione palese degli articoli della proposta n. 3567.

Propongo quindi di passare alla votazione degli articoli della proposta di legge di iniziativa del deputato Terranova Corrado, dopo di che indirò la votazione a scrutinio segreto sui tre provvedimenti oggi all'ordine del giorno.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Terranova Corrado: Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 (3567).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge del deputato Terranova Corrado: « Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a concedere mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 ».

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui sino alla concorrenza di lire 2.500.000.000 all'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina per fare fronte ai disavanzi di gestione accertati a tutto il 31 dicembre 1965 ed a quello dell'esercizio finanziario 1966.

I mutui, da ammortizzare in trentacinque annualità costanti, sono concessi nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla scorta dei conti consuntivi per gli esercizi ai quali si riferiscono i disavanzi di gestione da pareggiare,

approvati dal Consiglio di amministrazione dello stesso Istituto.

Gli interessi relativi sono calcolati al saggio vigente al momento della concessione dei mutui della Cassa depositi e prestiti.

Il Relatore ha proposto di sostituirlo con il seguente:

L'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Messina è autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento della gestione a seguito dei disavanzi creatisi a tutto il 31 dicembre 1965 e per l'esercizio 1966.

I mutui predetti, accordati da istituti di credito di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 1 resta formulato nel testo testè approvato.

Do lettura dell'articolo 2.

« L'ammortamento decorre dal 1° gennaio successivo all'erogazione di ogni singolo mutuo ».

Il Relatore propone di sopprimerlo.

A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 3.

I mutui concessi sono garantiti dallo Stato.

In relazione alla garanzia prestata come sopra, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte dell'Istituto mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni e diritti nei confronti dell'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

In seguito agli eventuali esborsi che saranno effettuati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, sarà inoltre iscritta ipoteca legale a favore dello Stato

su uno o più cespiti patrimoniali di proprietà dello stesso Istituto, i quali offrano adeguata garanzia.

Il Relatore ha proposto di sopprimerlo.

A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 4 che, ove approvato, diverrà articolo 2 per coordinamento.

Sono ceduti all'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina tutti i proventi derivanti allo Stato per quote interessi del capitale investito o ad altro titolo dalle locazioni degli alloggi costruiti od in corso di costruzione, all'atto della pubblicazione della presente legge, di proprietà dello Stato, in dipendenza delle leggi 10 aprile 1947, n. 261, 12 aprile 1948, n. 1010, 29 luglio 1949, n. 531, 10 gennaio 1952, n. 9, 4 marzo 1952, n. 137, 9 agosto 1954, n. 640, siti nella provincia di Messina.

I proventi predetti dovranno essere versati dall'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina, anziché all'erario dello Stato, direttamente alla Cassa depositi e prestiti in conto delle rate di pagamento per l'ammortamento dei mutui accesi in conformità al disposto del precedente articolo 1.

Pongo in votazione il primo comma al quale non risultano presentati emendamenti.

(È approvato).

Comunico che il Relatore propone di sopprimere il secondo comma.

A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo del secondo comma.

(Non è approvato).

Resta inteso che l'articolo 2 rimane formulato secondo il testo del primo comma testè approvato.

Do lettura dell'articolo 5, che, ove approvato, diverrà articolo 3 per coordinamento.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231, concernenti la cessione in proprietà degli alloggi popolari costruiti a totale carico dello Stato, le somme ricavate dalla alienazione di detti alloggi siti nella provincia di Messina, e costruiti ai sensi delle leggi indicate nel precedente articolo 4, sono cedute all'Istituto Autonomo per le case popolari della provin-

cia di Messina, anche se già versate nell'apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, Stato ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

L'Istituto Autonomo per le case popolari di Messina, in deroga al disposto del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è tenuto a versare direttamente alla Cassa depositi e prestiti le somme, per effetto della disposta cessione, ricavate dalla alienazione degli alloggi di cui al precedente comma, in speciale conto corrente, con espressa destinazione alla estinzione anticipata della parte capitale dei mutui concessi allo stesso Istituto a mente dell'articolo 1 della presente legge.

Ove per effetto dei versamenti si dovesse pervenire alla estinzione anticipata di tutti i mutui concessi come sopra a pareggio dei disavanzi di gestione al predetto Istituto, le residue somme ricavate dalle alienazioni degli alloggi popolari costruiti a totale carico dello Stato nella provincia di Messina saranno versate come disposto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e destinate alla costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare.

Comunico che il Relatore propone la soppressione del secondo e del terzo comma.

Pongo in votazione il primo comma al quale non risultano presentati emendamenti.

(È approvato).

A fronte degli emendamenti soppressivi pongo in votazione il mantenimento del testo del secondo e del terzo comma.

(Non è approvato).

L'articolo 5 (3 per coordinamento) resta formulato secondo il testo del primo comma.

Do lettura dell'articolo 6 che ove approvato diverrà articolo 4 per coordinamento.

Gli atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalla tassa di bollo e di concessione governativa.

Detti atti e contratti, ove siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sulle somme mutate a tenore e per i fini della presente legge. Parimenti sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi sulle operazioni di conto corrente ed inoltre sono esenti da tassa di bol-

lo ed imposte di registro gli atti e le quietanze relative alle somme versate e restituite.

Nessuna imposta o tassa è dovuta sulle somme cedute dallo Stato all'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Relatore propone il seguente nuovo titolo della proposta di legge:

« Autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto Autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti n. 4970 esaminato nella seduta di ieri, n. 3567 esaminato nella seduta odierna, e 4866 esaminato nella seduta del 7 marzo 1968.

(Segue la votazione).

Disegno di legge: « Integrazione del conferimento statale al fondo di riserva speciale dell'ISVEIMER e dell'IRFIS » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4970).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 33 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 27 |
| Voti contrari | 6 |

(La Commissione approva).

Proposta di legge: TERRANOVA CORRADO: « Autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966 » (3567).

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 33 |
| Maggioranza | 17 |
| Voti favorevoli | 23 |
| Voti contrari | 10 |

(La Commissione approva).

Proposta di legge: USVARDI ed altri: « Modifiche in materia di diritti erariali sugli spettacoli sportivi » (Urgenza) (4866).

Dichiaro che la votazione sul provvedimento n. 4866 è da considerarsi nulla in quanto il confronto tra il numero dei votanti (33) e il numero delle palline deposte nelle urne (35) reca una discrepanza rilevante ai fini della individuazione della volontà della Commissione. La votazione sul provvedimento n. 4866 verrà reiterata alle ore 17.

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Bassi, Bima, Bonaiti, Botta, Castellucci, De Ponti, Beragnoli, Laforgia, Borsari, Loreti, Todros, La Spada, Matarrese, Minasi, Nannuzzi, Terranova Corrado, Nicoletto, Patrini, Brandi, Raffaelli, Simonacci, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Soliano, Guarra, Basile Guido, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Villani, Vizzini.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO